



Repubblica Italiana

COMUNE DI ARCONATE

(Città Metropolitana di Milano)

REPERTORIO
N. ____/2024

**CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE COMUNALE
SITO IN VIA ROMA N.41 (ANGOLO VIA TURATI) DENOMINATO VILLA MAGGIOLINI.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì _____ del mese di _____, nella residenza
comunale, presso l'ufficio di Segreteria, _____, sono comparsi:

- **PER IL COMUNE DI ARCONATE**, con sede in via Roma n.42 – 20020 Arconate (P.IVA
e C.F. 01336730153) il dott. Stefano Balzarotti nato ad Abbiategrasso (MI) il 17/04/1991,
C.F. BLZSFN91D17A010Y, domiciliato per la carica presso la casa comunale, nella sua
qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa e servizi alla persona, il quale agisce in
nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione da lui rappresentata, a ciò
autorizzato con Decreto Sindacale n. 10 del 30/12/2021, a seguito denominato anche
"Comune" o "Concedente;

E

- **PER** _____, con sede in _____ (____), C.F. e
P.IVA _____, il Sig./Sig.ra _____, nato/a a
_____ il _____, C.F.
_____, residente _____ domiciliato per la carica

presso _____, il quale interviene in questo atto in qualità di
_____ del _____, abilitato a stipulare
contratti in nome e per conto della medesima, di seguito denominato anche
"Concessionario" o "Soggetto gestore";

P R E M E S S O C H E:

-il Comune di Arconate è proprietario dell'immobile situato in Via Roma n.41 (Angolo Via
Turati), denominato Villa Maggioni;

-l'Amministrazione comunale di Arconate, al fine di favorire l'adozione di scelte strategiche
sulla conservazione e valorizzazione dei beni storico-architettonici, ha partecipato al bando
"Beni Aperti" della Fondazione Cariplo ed, in particolare, alla "Linea beni in azione"
dell'intervento di recupero della storica 'Villa Maggolini', al fine di adibirla a "Casa della
Musica", ottenendo il relativo finanziamento e provvedendo all'integrare ristrutturazione
dell'immobile;

-con deliberazione n. _____ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta
Comunale di Arconate ha approvato le linee di indirizzo per la concessione in utilizzo,
tramite l'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di
imparzialità, concorrenza, trasparenza ed adeguata pubblicità, dell'immobile in oggetto;

-con determinazione n. _____ in data _____, il Responsabile dell'Area Amministrativa
e servizi alla persona del Comune di Arconate, in esecuzione della succitata deliberazione
giuntale, ha stabilito di avviare la procedura per la scelta del contraente per la concessione
in utilizzo di suddetto impianto sportivo;

-con determinazione n. _____ in data _____ è stata nominata la commissione

giudicatrice per la valutazione delle proposte pervenute entro il termine di scadenza della succitata procedura;

-con determinazione n. _____ in data _____ il Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla persona ha proceduto, in conformità alle risultanze degli atti di gara, all'aggiudicazione della procedura per la scelta del contraente per l'utilizzo e la gestione dell'immobile in oggetto in favore della succitata associazione;

-il Comune di Arconate pertanto, a seguito dell'espletamento della procedura evidenziativa, nel rispetto dei principi di imparzialità, concorrenza, trasparenza ed adeguata pubblicità, intende addivenirsi alla sottoscrizione del presente contratto, per l'utilizzo dell'immobile comunale di Via delle Roma n.41 da adibirsi a "Casa della Musica";

-la finalità dell'Amministrazione comunale è, oltre alla corretta ed economia gestione dell'immobile di proprietà, la promozione e valorizzazione della musica, quale strumento diffuso di forte socializzazione, accrescimento ed educazione, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità. Il Comune di Arconate riconosce infatti il valore educativo e culturale della musica ed intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere sempre più accessibile a tutti i cittadini, senza discriminazioni, la pratica dell'attività musicale quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale, nonché di sano impiego del tempo libero. L'Amministrazione comunale intende quindi altresì: promuovere e sviluppare la cultura musicale sul territorio e consentire la fruizione di un qualificato insegnamento musicale; concorrere alla formazione di sensibilità e gusto musicale diffondendo una cultura musicale di base, promuovendo seminari, conferenze e concerti in collaborazione con enti e associazioni; promuovere interventi tesi alla diffusione dell'educazione musicale

nelle scuole; attivare e attrarre la progettualità del sistema associazionistico locale,

favorendo attività culturali con il massimo coinvolgimento della comunità;

- le parti intendono dunque sottoscrivere tutte le clausole contrattuali che regolano

l'affidamento della gestione di Villa Maggiolini e, pertanto, tutto ciò premesso, si conviene

e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto.

Il contratto ha ad oggetto l'affidamento del comune di Arconate al

_____ della concessione relativa alla gestione

dell'immobile comunale di via delle Roma n.41 (angolo via Turati), denominato "Villa

Maggiolini", nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, per la realizzazione di

una "Casa della Musica", luogo destinato allo studio ed alla produzione della musica,

nonché sede di associazione musicale, con previsione di una proposta gestionale avente

finalità di valorizzazione e promozione musicale.

Il concessionario accetta la concessione dell'utilizzo e della gestione dell'immobile, così

come espressamente definito dalla presente convenzione e dall'"Avviso pubblico".

L'immobile viene concesso in uso al soggetto gestore affinché vi possa svolgere l'attività

musicale propria. L'affidamento dell'utilizzo e della gestione dell'immobile non ha

caratteristiche imprenditoriali e nel medesimo dovrà essere garantita l'attività musicale

indicata nella procedura ad evidenza pubblica espletata. Il gestore avrà diritto ad utilizzare,

per gli usi connessi con lo svolgimento dell'attività musicale, le strutture con lo scopo di

promuovere aggregazione sociale e pratica della musica mediante corsi ed eventi e tramite

anche il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni locali. Si conviene che ogni utilizzo,

ancorché temporaneo delle strutture, impianti, attrezzature e beni mobili in esso presenti, per attività diverse da quella di pratica e promozione della musica, richiederà di volta in volta l'autorizzazione del Comune. E' fatto assoluto divieto al Soggetto gestore di destinare l'immobile ad un uso diverso da quello per il quale viene concesso, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune concedente.

Articolo 2. Documenti facenti parte integrante del contratto. Gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, sono da intendersi come tali e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'Avviso Pubblico, la proposta del partecipante alla ridetta procedura e relativi allegati, nonché le polizze e garanzia e tutti i documenti richiamati nelle premesse e nella parte dispositiva della presente scrittura.

Articolo 3. Obbligazioni e responsabilità del Concessionario.

1. Il Soggetto concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie a garantire il corretto e regolare funzionamento, nonché la gestione ottimale, dell'immobile concesso in uso, assumendosi a proprio carico gli oneri, anche economici, derivanti dal normale uso sportivo. Nello specifico, le parti espressamente convengono che si prevedono i seguenti obblighi a carico del gestore, valevoli per l'intera durata della convenzione:

- provvedere alla gestione complessiva dell'immobile secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi;
- effettuare a proprie spese, con propria organizzazione, propri attrezzi, materiali di consumo e materiali di reintegro:

- la manutenzione ordinaria dell'intero immobile in modo da garantire la perfetta conservazione, funzionalità e decoro. Le spese di manutenzione relative alla struttura sono quindi a carico del concessionario, comprese quelle derivanti dal mantenimento in efficienza degli impianti, anche di illuminazione, idrici e riscaldamento;

- la pulizia dell'intero complesso e custodia delle strutture/attrezzature concesse in uso;

- lo sgombero e la rimozione della neve da tutti gli spazi e aree date in concessione;

- la voltura delle utenze acqua/luce/gas da effettuarsi immediatamente a seguito della sottoscrizione della presente concessione. In attesa di avvenuta volturazione, il pagamento delle spese relative alle utenze sopra indicate dovrà avvenire da parte del Concessionario entro i termini indicati a seguito di semplice richiesta da parte del Comune di Arconate, a titolo di rimborso. Pertanto, le spese inerenti al consumo di energia elettrica, il consumo di gas metano per il riscaldamento, nonché i consumi di acqua, per le strutture concesse in uso, fanno interamente carico al soggetto concessionario.

-dotare l'immobile dei necessari estintori antincendio, provvedendo al loro controllo, revisione e collaudo;

3. È fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti. Nessuna delle attrezzature dell'Amministrazione Comunale può essere alienata o distrutta dal concessionario e/o utilizzatore della struttura. Il concessionario potrà svolgere, previo consenso del Comune di Arconate, anche ulteriori opere di manutenzione straordinaria.

4. In relazione a tutto quanto sopra indicato si specifica inoltre che faranno capo al

concessionario la responsabilità e gli oneri connessi alla sicurezza dei luoghi concessi in uso, ai sensi del D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81. Pertanto il Concessionario si dovrà assumere ogni responsabilità in relazione a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza, di retribuzione, di obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per tutto il personale in qualunque forma impiegato (a titolo di esempio: dipendente, volontario, socio lavoratore, collaboratore, ecc.). Il mancato adempimento degli obblighi in materia di sicurezza costituisce grave inadempimento contrattuale e può costituire motivo di risoluzione contrattuale. Il concessionario dovrà impegnarsi inoltre obbligatoriamente ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi i volontari che operano sull'impianto e relativa copertura RC conduzione del fabbricato e *all risks* (furto/incendio).

5. Il Concessionario sarà esclusivo responsabile dei comportamenti dei propri associati e tesserati, nonché del corretto utilizzo delle strutture e delle attrezzature, anche nel caso di eventi e corsi con presenza di altri tesserati e di ogni altro utilizzo dell'impianto da parte di terzi concordato con il medesimo. Il concessionario è altresì tenuto ad osservare e a far osservare ai suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento del Comune di Arconate, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001. Il predetto codice è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Arconate.

6. Il Concessionario dovrà utilizzare, far utilizzare e gestire l'Immobile in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia ed esercitando la dovuta vigilanza sul corretto utilizzo da parte di terzi. Dovrà altresì rispettare le norme di sicurezza, di igiene,

pubblico spettacolo, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto.

Le parti espressamente convengono che per qualsivoglia implicazione / evento presso i luoghi concessi, il concessionario assume e dichiara la qualità di "organizzatore" manlevando da ogni responsabilità il Comune concedente.

7.L'Amministrazione comunale si riserva n. 10 (dieci) giornate gratuite all'anno per eventi manifestazioni che il Comune intende organizzare all'interno dell'immobile. Oltre a quanto sopra, fermi restando gli impegni derivanti dall'attività del concessionario e comunque nel rispetto delle esigenze di utilizzo dell'immobile dello stesso, l'Amministrazione comunale potrà chiedere al medesimo di far utilizzare l'immobile per manifestazioni o eventi, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni da essa autorizzati, per un massimo di 15 (quindici) giornate l'anno. A tale scopo dovrà essere dato un preavviso al concessionario di almeno 15 (quindici) giorni.

8.L'impianto, le strutture e le attrezzature in esso presenti vengono date in uso nelle effettive condizioni di manutenzione e di funzionalità in cui attualmente si trovano dal punto di vista strutturale e delle eventuali certificazioni, licenze ed autorizzazioni in corso di validità.

9.Il gestore si impegna ad utilizzare l'immobile con diligenza, conservandone lo stato di manutenzione, salvo il normale degrado d'uso. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione ordinaria, questi saranno stimati dall'Ufficio tecnico comunale e conseguentemente addebitati al gestore. Ogni danno o deperimento che riguardi la buona conservazione

dell'Impianto e delle relative attrezzature dovranno essere segnalati tempestivamente al Comune all'Ufficio Lavori Pubblici.

10. Il Concessionario è responsabile esclusivo ed a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente contratto, nei documenti e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

11. Il Concessionario è responsabile, pienamente ed esclusivamente, di ogni danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Comune di Arconate o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività dal medesimo espletate, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione e per la durata della stessa.

12. Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in relazione a ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dell'attività musicale o del programma di eventi gratuiti a favore della cittadinanza, rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi.

13. Con la firma della presente concessione, il Concessionario diventa, ai sensi di Legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale, al fine di garantire il corretto utilizzo dell'impianto in armonia con gli scopi e le caratteristiche tecniche, funzionali e di capienza dell'impianto medesimo, che dovrà essere conservato in perfetto stato di

efficienza, salvo il normale deperimento d'uso.

14. Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, assume espressamente e ad ogni effetto, sia verso i terzi che verso il Comune, ogni responsabilità per danni a persone o cose, causate o occasionati dall'utilizzo dell'Immobile e dall'espletamento di tutte le attività proprie, esonerando pertanto pienamente il Comune di Arconate da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia diretta che indiretta, senza alcuna riserva ed eccezione. Il Comune di Arconate, pertanto, non è gravato da alcun tipo di responsabilità per eventi che si verificano durante tutta la durata della concessione.

15. Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni richieste, e a prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza del Concedente.

Articolo 4. Realizzazione del progetto e degli eventi musicali.

1. Il concessionario ha l'obbligo di realizzare integralmente quanto contenuto nella propria proposta tecnico-economica presentata in sede di procedura ad evidenza pubblica, che si intende integralmente richiamata e ritrascritta. I corsi e gli eventi musicali oggetto di concessione saranno realizzati, sempre e comunque, nel rispetto delle norme di Legge direttamente dal concessionario, mediante la propria organizzazione. Il Concessionario è inoltre obbligato a rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma come definito dal Concessionario medesimo in sede di gara. Anche tutti i servizi oggetto di concessione saranno svolti direttamente dal concessionario, mediante la propria organizzazione.

2. I corsi e gli eventi musicali dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità a quanto contenuto nell'offerta presentata in fase di gara, nonché nel rispetto

del cronoprogramma e di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene.

Il concessionario sarà quindi tenuto a rispettare il cronoprogramma degli eventi proposto in sede di offerta e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al Concessionario.

3. Il Concedente Comune di Arconate resta comunque estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi eventuali appaltatori, subappaltatori, fornitori e terzi in genere, salvo eventuali autorizzazioni al subappalto che dovranno essere concesse dal responsabile dell'ufficio comunale ai sensi del d.lgs. 36/2023. Resta fermo che i soggetti che eseguiranno le prestazioni a qualsiasi titolo dovranno comunque essere in possesso dell'attestazione di qualificazione per le categorie e gli importi dei lavori da eseguire ai sensi della normativa vigente.

L'esecutore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono; rimangono, altresì, obbligati ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e prescrizioni di carattere tecnico relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le normative di legge in materia previdenziale ed assicurativa ed in particolare le norme di sicurezza sul lavoro. Ai sensi della normativa vigente il Concessionario assume la qualità di committente agli effetti delle disposizioni sulla sicurezza. Il Concessionario è responsabile in solido dell'osservanza di quanto previsto nel presente comma da parte dell'esecutore delle opere e degli eventuali

subappaltatori.

6. Sul corretto svolgimento degli adempimenti conseguenti è previsto il controllo da parte dell'ufficio comunale competente. La mancata o parziale applicazione delle disposizioni del D.lgs. 36/2023 e di ogni altra normativa vigente costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali.

8. Resta fermo che il Concessionario è pienamente ed integralmente responsabile di fronte al Concedente dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, anche per l'operato delle Ditte esterne.

Articolo 4. Durata contrattuale

La concessione dell'immobile ha durata complessiva di cinque anni, decorrenti dalla stipula del presente contratto.

Articolo 5. Assicurazioni.

Il Concessionario è integralmente e personalmente responsabile nei confronti dei terzi in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto e di cui al citato Avviso Pubblico, siano esse esercitate direttamente ovvero indirettamente, mantenendo il Comune di Arconate pienamente sollevato e indenne da qualunque richiesta di risarcimento danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

In tal senso, si dà atto fra le parti che a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni di qualsiasi natura causati a cose e/o persone, l'Associazione ha stipulato con primaria Compagnia Assicurativa idonea polizza con adeguato massimale per l'intera durata del contratto, avente validità anche in caso di colpa grave dell'assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l'assicurato deve rispondere

a norma di legge.

Come indicato art.3, che si intende integralmente richiamato e ritrascritto, il soggetto concessionario dichiara infatti, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, di assumere, verso i terzi e verso il Comune, ogni responsabilità per persone o cose causati o occasionati dall'utilizzo dell'immobile e dalla pratica musicale in esso svolta, esonerando espressamente e per intero il Comune di Arconate da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia diretta che indiretta, senza alcuna riserva ed eccezione.

Art. 6 - divieto di cessione della concessione/subaffitto.

1.Sono vietati il trasferimento in tutto o in parte della presente Concessione a terzi e la subconcessione anche parziale dell'Immobile a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito, pena l'immediata risoluzione della stessa.

2.Viene fatto altresì divieto al Concessionario di destinare l'Immobile per un uso diverso da quello pattuito.

3.E' fatto assoluto divieto al Concessionario di subaffitto dell'Impianto a terzi.

4.Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici e del codice civile. Il contraente è in ogni caso tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta nella denominazione, ragione sociale e natura giuridica, negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Sarà cura del Comune richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, nulla osta. In ogni caso ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti

previsti nel Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi e alla normativa vigente in materia.

Articolo 7. Risoluzione e recesso. Il Comune potrà procedere con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità definite dalla normativa vigente. Procede, altresì, alla risoluzione del contratto in caso di accertamento della violazione del Codice di comportamento del Comune di Arconate da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa/società che realizza i servizi indicati nel capitolato d'appalto.

Il Comune ha la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione in caso di grave e reiterato inadempimento rispetto agli obblighi contratti con la medesima, in particolare, quando:

- la conduzione tecnica e funzionale dell'Immobile sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;

- vengano attuate ripetute e gravi inosservanze delle norme legislative e regolamentari, in particolare in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di prevenzione infortuni ovvero gravi violazioni degli obblighi contenuti nella presente Convenzione;

- la manutenzione ordinaria non sia effettuata secondo quanto convenuto;

- il Soggetto gestore non provveda tempestivamente alla voltura;

- il Soggetto gestore non provveda al regolare pagamento delle utenze a lui intestate durante tutto il periodo della convenzione;

- si verifichi la mancata utilizzazione dell'Immobile da parte del gestore per oltre quattro mesi durante la stagione didattica, salvo cause o eventi di forza maggiore;

- il Soggetto gestore non provveda alla realizzazione, nei termini previsti, di quanto

contenuto nella proposta tecnica-progettuale presentata;

-per tutti i casi ove l'Immobile sia da destinare ad altri usi di pubblica utilità.

Il Comune comunica al Gestore la risoluzione tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, con almeno 30 giorni di anticipo.

In caso di risoluzione della Convenzione al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l'obbligo di conduzione dell'Immobile sino alla riconsegna al nuovo gestore.

E' altresì fatto salvo il diritto di recesso del Comune ai sensi degli artt.1671 ss c.c. e dal d.lgs. 36/2023, compresi i diritti di risoluzione/recesso esercitabili dall'Appaltatore ed ivi contemplati.

Articolo 8. Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni. La sottoscrizione della presente concessione equivale, da parte del concessionario, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia, della vigente normativa antimafia, nonché di tutte le disposizioni contenute nell'Avviso Pubblico sopra citato. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme regolamentari, di legge e del Codice Civile in materia.

Articolo 15. Controversie. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno devolute al competente Foro di Busto Arsizio rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 16. Domicilio. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000 il concessionario elegge domicilio presso la sede legale dell'associazione/ente, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione

dipendente dal presente contratto.

Articolo 17. Spese contrattuali. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Ai sensi del D.M. 22.01.2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in Euro 120,00 (centoventi/00). Le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMOD 4.5.7. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore economico contraente.

Articolo 18. Codice di comportamento.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR n.62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo n.156/2001" e del Codice di comportamento del Comune di Arconate e il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente alleati al presente contratto- sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Articolo 19. Incompatibilità. Il Sig./Sig.ra _____ in qualità di Presidente del soggetto concessionario, dichiara, per quanto a propria conoscenza, ai sensi dell'art.

53, comma 16-ter, D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Arconate per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Art. 20. Trattamento dati personali. Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Il Comune di Arconate, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e del GDPR n. 697/2016 e ss.mm.ii., informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Articolo 21. Clausola risolutiva espressa. Le parti esplicitamente convengono sin d'ora che l'efficacia del presente contratto resta subordinata al permanere dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023. Le parti, pertanto, convengono esplicitamente che in caso di esiti ostativi in esito a controlli, il Comune di Arconate intenderà risolto il presente contratto, in applicazione di questa clausola contrattuale e che questa disposizione prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.

Le parti, quindi, dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto di tutti i documenti richiamati nel presente atto e depositati agli atti del Comune che, seppur non materialmente allegati allo stesso, sono da intendersi come tali.

Per il Comune

Per il concessionario

dott. _____

(sottoscritto in forma digitale)

(sottoscritto in forma digitale)